

L' ISTRIA

I. ANNO.

Sabato 25 Aprile 1846.

N. 22—23.

Geografia amministrativa d' Istria.

(continuazione)

Massime per l'amministrazione delle cose di comune.

Le cose che sono di comune, altre provengono dal *gius* pubblico, quali le soprainposizioni, i sopradazi, le regalie minori di caccia, di pesca nel mare aperto; altre provengono dal *gius* privato e restano destinate ad uso pubblico, o di tutti gli uomini, quali le strade, le piazze, i cimiteri, le fontane, o ad uso pubblico dei membri dei comunisti soltanto, siccome i pascoli, i boschi comunali; altre vengono dal *gius* privato, e privato ne è pure l'uso, essendo riservato al comune intero come persona morale.

La prima categoria di cose, che diremmo di finanza, è retta dal diritto e dalle autorità amministrative; le autorità giudiziarie non vi prendono ingerenza alcuna.

La seconda e terza categoria sono rette dal diritto e dalle autorità amministrative per ciò che riguarda l'uso. L'acquisizione, la conservazione, la trasmissione di queste cose son di regola rette dal diritto civile, ed è in ciò che i tribunali vi hanno ingerenza.

La quarta categoria è retta dal diritto civile privato.

La prima categoria non è proprietà dei comuni, se non per i frutti che ne vengono; il diritto medesimo è maestatico.

La prima e la quarta categoria costituiscono il patrimonio del comune, i cui redditi sono destinati a coprirne i pesi.

La seconda e terza categoria e la pesca nel mare aperto della prima categoria, costituiscono i beni pubblici di comune o comunali strettamente, i quali ultimi sono lasciati a fruizione dei membri del comune.

Le cose che sono di finanza, sottostanno agli ordinamenti generali dello stato.

La pesca nel mare aperto è per legge di stato lasciata libera ad ogni comunista, entro un miglio dalla spiaggia.

Il diritto di caccia, ove è regalia dei comuni, non può mai divenire bene comunale, ma rimane patrimoniale, l'uso viene appaltato al miglior offerente; non sono ammesse all'esercizio di caccia che le persone abilitate dalla legge generale sulla caccia.

La regalia di pesca dei comuni, rimane sempre patrimonio del comune; non può convertirsi in bene comunale; e deve appaltarsi al miglior offerente.

Se la classe dei pescatori di un comune mancasse di guadagno, e l'appalto riuscisse a quella di grave

pregiudizio, le si può accordare l'appalto in via di accordo.

Le peschiere chiuse sono proprietà civile dei comuni, ed appartengono al patrimonio civile.

Le cose che sono di uso pubblico, di regola, vengono lasciate a gratuita fruizione. L'uso delle cose pubbliche è regolato da discipline di polizia.

Però se la cosa destinata a pubblico uso, ha cagionato straordinario dispendio, o le spese di conservazione sono periodiche e rilevanti; possono i comuni proporre equa imposizione per l'uso, la quale viene di regola percetta mediante appalto; il ricavato viene versato nella cassa comunale ed è destinato a coprire le spese di conservazione, in preferenza a quelle di costruzione.

I benifondi, prati, pascoli, boschi i quali non sono suscettibili di venire fruiti da tutti i comunisti, perdono la caratteristica di beni comunali, ed entrano nella categoria dei patrimoniali.

I beni fondi che eccedono l'uso necessario dei comunisti, conservano la caratteristica di beni comunali; però la parte eccedente il bisogno viene utilizzata a profitto della cassa comunale, od applicata a stabilimenti, od imprese comunali, come patrimonio del comune, fino a che il bisogno dei comunisti non esiga altrimenti.

L'uso dei beni comunali viene regolato dalle discipline che ogni consiglio comunale stabilisce e pubblica.

L'uso arbitrario esclusivo di un comunista è da trattarsi come usurpo.

Non può ad ogni comunista concedersi uso maggiore o migliore di quello lo richieda il bisogno dell'economia rurale o domestica.

La divisione materiale dell'uso fra i singoli comunisti, non è di regola concessa.

I fondi comunali non suscettibili di miglior uso, devono destinarsi a pascoli.

Non è lecito condurre al pascolo quantità maggiore di animali di quello che ogni comunista possa nutrire regolarmente sulla propria tenuta.

Il pascolo è sorvegliato da pastori, che vegliano contro i danni avvenibili ai campi vicini ed alle giovani piante.

Le capre sono sbandite dai pascoli comunali, così gli animali forestieri, qualora i proprietari non abbiano diritto civile di promiscuità. In tale ultimo caso deve procedersi a divisione materiale del pascolo.

Ogni terreno da pascolo deve possibilmente formare corpo unito, ed essere fornito di abbeveratoi e di ripari contro intemperie e sole.

Per ogni animale condotto al pascolo deve darsi corresponsione in danaro, per coprire le imposte pubbliche e le altre spese richieste dai pascoli.

I terreni di uso comunale suscettibili di irrigazione, e i terreni paludosi suscettibili di asciugamento, saranno da ridursi a prati.

Qualora la coltivazione del foraggio sia di utilità, i terreni più atti da ridursi a prato, potranno distribuirsi fra singoli comunisti a tempo determinato dietro piano e condizioni da approvarsi dall' i. r. Governo provinciale. La concessione è meramente personale, l'alienazione fatta da un concessionario porta caducità. La concessione non è gratuita.

Dopo il corso di un periodo conveniente, la distribuzione dei prati fra i comunisti deve essere riveduta e posta in proporzione allo stato della popolazione; l'intera distribuzione può anche venire revocata, se le circostanze l'esigono.

Il terreno che sopravanza ai bisogni del pascolo comunale, deve essere posto a coltivazione, preferibilmente di bosco.

Però, qualora le condizioni di un comune, e l'estensione delle boscaglie esistenti facessero preferire la coltivazione a campi, ed il terreno si mostrasse atto, i pascoli potranno dissodarsi.

La divisione dei pascoli fra i comunisti non è né di regola, né consigliabile; è preferibile la divisione in tenute economiche, ognuna delle quali deve essere tanta da poter mantenere una famiglia rurale, e coprire i pesi di dissodamento.

Le tenute verranno date in affitto; e trattate come beni patrimoniali.

Una frazione dei pascoli deve sempre tenersi a vivaio d'alberi da frutto o di gelsi se il clima lo comporta, per poterne somministrare ai comunisti.

Le servitù attive di pascolare e legnare su fondi altrui, sono altresì beni comunali.

Le servitù attive a tempi periodici sopra fondi altrui posti a coltura, devono possibilmente cessare e limitarsi sui fondi nudi.

I proprietari dei fondi servienti coltivati possono reuire le servitù o mediante capitale o mediante annualità che passano nella cassa comunale.

Qualora la servitù sia costituita su fondi nudi o su boschi, deve indursi il proprietario del fondo serviente, a cederli verso compenso, oppure a dividerli col comune in proporzione dei diritti di ciascheduno, però ad effetto che ognuno ne abbia la piena proprietà.

I boschi esigono precipua attenzione da parte dei comuni, perchè han duopo di maggiore tempo per dare reddito conveniente e perciò facilmente l'interesse generale è in conflitto coll'interesse dei singoli, e perchè il reddito dei boschi è atto a soperire quei dispendi che sono i maggiori.

I boschi stanno sotto l'immediata amministrazione della rappresentanza comunale, nè senza assenso dell' i. r. governo provinciale possono essere convertiti in altro genere di coltura.

Ogni comune fa un piano sistemato dell'economia dei boschi e dei terreni da imboschirsi sulla base di mappa esatta, il quale viene approvato dall'ufficio circolare, senza

il di cui assenso non può deviarci dal piano nè in parte nè in tutto.

I boschi devono avere guardiani giurati e salariati, i quali, se i boschi sono estesi, devono abitare nel bosco od in prossimità.

I boschi devono possibilmente ricingersi ed avere nell'interno strade pel movimento entro di essi; queste opere stanno a carico dei singoli comunisti. I comunisti possono venire indennizzati di queste prestazioni qualora nel comune predomini miseria.

La conservazione del bosco, la sorveglianza, i pubblici carichi sono a debito della cassa comunale.

Nell'impianto di nuovi boschi devesi porre attenzione alla qualità degli alberi e del terreno, ai bisogni del comune, ed avere in mente il maggiore e più durevole profitto del comune medesimo.

Le sommità e li declivi dei monti e dei colli devonno a preferenza imboscarsi, per impedire lo sframmento, ed il dilavamento. Siffatte boscaglie devono immediatamente porsi sotto interdetto; la curazione non può farsi che di speciale assenso dell'ufficio circolare, e sotto severa osservanza di discipline che mirano alla loro conservazione.

Le lacune formatesi per impeto di bufere, o per qual'altra siasi causa, devono sollecitamente riempirsi.

È debito di provvedere diligentemente mediante opere d'arte al prosciugamento dei boschi soggetti ad impaludarsi.

I boschi che fanno parte del patrimonio dei comuni, li stessi boschi che sono beni comunali, in quella parte che eccedono il bisogno economico dei singoli comunisti, devono porsi sotto riserva per averne legna d'alto fusto per costruzioni urbane o marine.

I prati boschivi devono convertirsi in bosco, ogni qual volta peculiari circostanze non esigano o non consiglino la loro conservazione.

Il pascolo in siffatti terreni è concesso soltanto in quanto è permesso il pascolo nel bosco che li circonda.

Il pascolo nel novellame è proibito fino a che il morso degli animali possa recare pregiudizio alle piante; il pascolo non è permesso in generale che in quelle parti ove lo conceda l'amministrazione comunale.

Non possono introdursi capre nei boschi, trovandosene verranno uccise.

Non è permesso il pascolo senza presenza del pastore.

I comunisti possono fissare coll'assenso dell'ufficio circolare pene convenzionali contro il pascolo vietato od irregolare.

Nei boschi patrimoniali il pascolo è di regola vietato.

Se il pascolo in siffatti boschi non è necessario al comune pei propri animali, può venire affittato ai pastori di comuni vicini, però non più a lungo che per un anno.

Il pascolo nei boschi è concesso ai comunisti soltanto pei loro animali, in proporzione ad altri pascoli comunali, verso compenso; è esclusa l'animalia forestiera; anche quella della quale i singoli comunisti fossero in società.

Non è permesso di raccogliere le foglie secche sulle sommità dei monti, e nel terzo superiore della china

dei monti; nelle altre parti, soltanto quando il buon governo di quel tale bosco lo conceda.

Nei boschi patrimoniali viene concesso di raccogliere strame soltanto ai comunisti che tenghino in istalla animali propri, e ciò verso compenso; eccetto i poveri, ai quali le foglie fossero indispensabili per uso di strame.

Altrettanto avviene per la raccolta delle ghiande.

È proibito assolutamente lo scorzare le quercie.

La legna secca lasciata ai più poveri dei comunisti (la quale non può mai essere oggetto di speculazione), deve raccogliersi in giorno determinato, nei riparti a ciò assegnati sotto sorveglianza; nè può trasportarsi su carri. Durante tale operazione nessuno può entrare nel bosco con scure, ronciolo, o sega.

La sramificazione viene concessa soltanto quando sia necessaria per nettare il bosco, dargli luce, e con grande cautela; è assolutamente proibito il tagliare le corone degli alberi.

Il sito destinato a fare carbone, ed il riparto del bosco dal quale può prendersi la legna, devono fissarsi nel piano di conservazione economica dei boschi, e chiaramente segnarsi sul terreno.

Qualora i comunisti usino per combustibile esclusivamente od in parte il carbone, dovrà ripartirvisi il carbone fra i comunisti in proporzione dei loro bisogni, il di più vendersi ai carbonai oppure ad incanto.

Anche a singoli abitanti del comune può concedersi di bruciar carbone nei luoghi destinati, verso licenza e compenso in proporzione di corba o sacco.

È severamente proibito di accendere fuochi nei boschi, o di abbruciarne i sedimenti.

Il legname da tagliarsi deve di regola essere venduto sulla pianta; il modo di taglio deve chiaramente indicarsi; gli alberi destinati a conservazione marcarsi.

Al compratore deve assegnarsi il tempo entro il quale ha da essere effettuato il taglio, ed il tempo entro il quale ha da esportarsi dal bosco il legname tagliato.

Il legname tagliato deve accatastarsi in sito assegnato, nè può esportarsi senza commissione del comune che verifichi prima se nel tagliare non siasi sorpassata la misura convenuta, o recato danno al bosco; verificandosi ciò il comune deve darne partecipazione all'autorità ed invocare il sequestro della legna tagliata.

In caso di taglio per trarne mezzi pecuniari ad opera di generale utilità, i comunisti possono, secondo le circostanze, obbligarsi a fare il taglio, e trasporto gratuitamente. In caso di miseria generale può il taglio ed il trasporto poggiarsi ai comunisti poveri, verso equo compenso; in ambi i casi il legname verrà venduto ad asta pubblica.

Il taglio in monte per anni avvenire non può concedersi che dall'i. r. governo.

La ripartizione dei boschi in prese da taglio, deve avere a base il bisogno dei comunisti; per ciò è debito di ogni famiglia di dimostrare la quantità di combustibile a lei necessaria; questi fabbisogni vengono esaminati esattamente dal consiglio comunale, e se ne fissa l'annuale occorrenza.

L'eccedenza dei boschi oltre l'annuo bisogno deve risersarsi per casi straordinari; questa eccedenza deve trattarsi come i boschi patrimoniali.

I comuni dovranno dar mano a moltiplicare i boschi a fine di introdurre rotazione tale che copra il bisogno dei comunisti, e dia sopravanzo di bosco pei bisogni dei comuni.

Il taglio della legna destinata ai bisogni dei comunisti, viene fatta dai comunisti medesimi, simultaneamente, in tempo determinato sotto sorveglianza della rappresentanza comunale. Le legna vengono riunite, ad ogni famiglia se ne assegna la porzione che a lei tocca, verso corrisponsione di equo compenso, dal quale sono esenti soltanto i miserabili; il residuante viene venduto dalla rappresentanza e va nella cassa comunale.

Il legname d'opera dei boschi patrimoniali e dei boschi comunali, deve di regola vendersi a tutto prezzo, che passa nella cassa comunale.

I comuni devono porre cura alla propagazione del sommaco, ove può allignare, potendosene trarre vantaggio dalla foglia per le concie di pelli, e dallo stelo, come materia tintoria.

Il ricavato del sommaco è versato nella cassa comunale; la foglia verrà venduta a pubblico incanto.

Il prodotto dei salici è rendita della cassa comunale.

I fondi non coltivati, devonsi possibilmente convertire in boschi; od affittati per cave di pietre o per fornaci da calce o da mattoni, se adatti; se non sono atti che a pascolo, devesi pel pascolo corrispondere modico fitto.

Dei fondi a coltura, i soli boschi possono tenersi in amministrazione propria, gli altri devono darsi in affitto.

Dei fondi coltivati deve ritrarsi la rendita mediante affitto a tempo verso danaro, di regola mediante asta.

I fondi fittabili devono ripartirsi in tenute delle quali ognuna possa sostenere onestamente una famiglia rustica.

A partite minori possono affittarsi quando i comunisti sieno precipuamente dediti ad industrie, od in prossimità a città ove l'orticoltura prepondera, o dove il terreno sia a frazioni non riunibili, o prossime a maggiori possidenze che possono trarne vantaggio.

Qualora in comune agricolo, la concorrenza di non possidenti fosse tale da far eccedere i prezzi di fitto, o fosse di vantaggio una generale specie di coltura esportabile soltanto sui fondi comunali, può avere luogo l'accordo in vece d'incanto, a prezzi modici.

Nei comuni scarsi di mano d'opera, e di agricoltura scadente, si attireranno affittuali da comuni più progrediti, e si stipuleranno accordi.

Fondi coltivati a perfezione si fitteranno a breve durata con patto di rinnovazione; fondi di cattiva coltivazione, si fitteranno a tempo maggiore con condizione che sieno migliorati.

Frazioni di fondi circondate da terreni di persone che sole possono trarne profitto, o che sono soggette a pericolo di liti si permuteranno per arrondare altre possidenze comunali od altrimenti si venderanno.

La sproppiazione gratuita di un bene del comune ha luogo per oggetti di comune utilità o per dotare istituzioni comunali che andrebbero a carico della cassa.

Oltre la facoltà patrimoniale e comunale, vi ha facoltà vincolata a determinati oggetti o destinata a dotazione di stabilimenti comunali. La sorveglianza di siffatta

facoltà spetta ai comuni, sia che la facoltà provenga dal comune medesimo, o da liberalità privata, purchè in quest'ultimo caso non abbia il fondatore altrimenti disposto.

A siffatte facoltà, il comune destina gli organi amministranti, coll'assenso dell'autorità politica i quali devono attenersi alle istruzioni da prefiggersi; il capo del comune, i delegati sono esclusi dall'amministrazione.

Il consiglio e l'amministrazione comunale vegliano perchè le istruzioni sieno osservate, riscontrano le casse, e le sostanze, esaminano i conti-resi, e denunziano all'autorità ogni pregiudizio o pericolo.

Se l'esame dei conti è di attribuzione dell'autorità, il consiglio li avanza a questa colle proprie osservazioni; altrimenti ne dà esso medesimo diretta evasione.

Anche se il fondatore e dotante avesse instituita un'amministrazione propria indipendente dal comune o destinato un oggetto a peculiare uso; il comune è in debito di esercitare sorveglianza, a fine la volontà del fondatore sia adempiuta, senza por mano nell'amministrazione medesima. Deve denunziare le irregolarità all'autorità distrettuale o circolare.

Ove i comuni hanno il patronato delle chiese, è debito dei consigli di esercitare la controlleria, nel modo che spetta al patrono per legge generale.

Ove ai comuni spetta il diritto di avvocazia, i consigli eleggono il commissario avvocaziale, per disimpegnarne l'ufficio a tenore di legge.

In ambi i casi, il consiglio ha diritto di prendere ispezione dei conti prima che si producano all'autorità, e di avanzarli colle proprie rimarche.

Ove i comuni non abbiano nè l'uno nè l'altro diritto, i consigli esercitano quella sorveglianza che loro spetta sulle facoltà che hanno propria amministrazione indipendente dal comune.

(sarà continuato)

Delle Signorie istriane.

Avendo toccato dei comuni, crederemmo mancare, se anche delle *Signorie* non tenessimo parola, tanto più che diversi sono i pensamenti sull'indole loro. Prima di esporre le proprie opinioni, addurremo i testi di legge di cui potremmo avere conoscenza; avvertendo quelle dell'Istria addetta alla Confederazione, che già Maria Teresa, in lettere patenti del 15 agosto 1751, le distingueva in quattro categorie: enfiteutiche, - censuarie, - feudali, - coloniche.

Ecco ora la legge del 1476 che regolava la possessione *censuaria* del Castel Venere nell'Istria già veneta.

« Infrascritti sono capitoli, patti et convention si fanno con quelli voleno venir abitar in la Villa del Castel venere.

1.^o Che a cadauno massaro vorrà venir habitar in ditta villa se ghe consegna luogo abile per una casa, cortivo & horto, secondo la famiglia, & animali averà, le qual cose sieno sue proprie, & de quelle possa disponer quello a lui parerà.

2.^o Che el ghe sia consegnà pluine doi di terra, la qual terra sia sua propria, ed dei suoi eredi, et de quella possi disponer ciò che a lui parerà.

3.^o Che tutti quelli vorranno venir abitar in detta

villa siano obbligati di vegnir fino un mese doppoi saranno rimasi d'accordo con le loro famiglie a luogo, & fuogo di detta villa, altramente sii in libertà della comunità metter in luogo di quello cadaun altro, che volesse vegnir.

4.^o Che alcuno di quelli non possa piantar vigne per far vin, eccetto che nella terra consegnata, ut supra, possa piantar fruttari d'ogni sorte & tanta vigna che sia zapadori 5, et non più, sotto pena de lire 100, la qual vegna in nostro comun, e desfar quello più fosse fatto.

5.^o Che per anni diese, cominciando dal di vegnaranno habitar in quello, siano esenti da ogni angaria real & personal, & da ogni dexima.

6.^o Che tutti quelli vorranno venir habitar in detta villa, con le loro famiglie a luogo & fuogo, & partendosi avanti ditti anni diese cazano alla pena de lire desento, per la qual pena possano esser astretti in cadaun luogo, & tutto quello avesse fatto, over fabbricado in detta villa, over suo distretto de Pirano sia del nostro comune de Pirano.

7.^o Per tutto il tempo de ditti diese anni della esentione non possono tegnir più de quarnara tre d'animali menuti, & de li in suso siano obbligati a pagar, come fanno li castoani, et similiter per tutto il ditto tempo non possano tegnir più de bò diese & vacche diese, & de li in suso pagar debbano soldi diese per cao, si de buò come de vacca.

8.^o Che tutti li abitanti in detta villa siano obbligati vender tutte le sue entrade, cioè formento & ogni altre biave, mesture, legumi & olio, solamente a cittadini & habitatori di Pirano sotto pena de lire 25 per cadauno & cadauna volta se troverà aver contraffatto, della qual pena la mità sia del comun de Pirano, & altra dell'accusador.

9.^o Se alcuno dei ditti habitanti non volessero compir il tempo de anni diese per la esentione, ut supra, siano obbligati pagar la decima de tutto quello avessero arcolto per lo tempo fossero stati, & siano obbligati a pagare il pascolo delli animali menuti, come li castoani, & similiter le vaganzie, come fanno li altri carsini.

10.^o Siano obbligati i abitanti in ditta villa passadi anni diese d'esentione, a tutte angarie real & personali, & siano trattadi per cittani de Piran.

11.^o Siano obbligati ditti abitanti, passando li primi anni diese pagar de anno in anno la decima di tutto quello che racoglieranno al nostro comun, cioè di formento, et ogni altre biave, mesture, legumi & oglio.

12.^o Che tutti i animali grossi & menuti haveranno delli primi anni diese in suso, siano obbligati pagar, come pagano li altri cittadini de Piran, cioè delli animali grossi fin la summa de bò diese & vacche diese, & da li in suso soldi diese per testa, et similiter degli animali menuti fin la summa de quarnari tre et da li in suso debbano pagar come li castoani.

13.^o Che alcuno delli abitanti in ditta villa, sia di che condizion che voja, non vaja, ne presuma comprar vin, ne oglio in altro luogo, che in Pirano si per suo uso, come revender in ditta villa sotto pena de lire 5 per cadaun orna si de oglio, come di vino, comprando in altro luogo, che in Pirano, della qual pena la mità sia del nostro comun & l'altra dell'accusador.

14.^o Che in detta villa se possa vender vin a menudo, cioè in taverna & pagar debbino detti vendenti soldi 20 per orna al nostro comun, ovvero a chi averà tal dacio.

15.^o Che cadaun habitante in detta villa possa vender carne a menudo, come in la beccaria di Pirano, & siano obbligadi a pagar tanto dacio, quanto pagano li beccheri di Pirano al nostro comun, ovvero a chi averà tal dacio.

16.^o Che li habitanti in ditta villa possino fabbricare molini sopra l'acqua della Dragogna, dove li sarà consegnado il luogo a comun & universal beneficio delli abitanti in quella, il qual molino esser debba a suo governo, dummodo el non sia in pregiudizio delle rason delli altri molini sono suso la Dragogna.

17.^o Che per li ditti habitanti se possa elezzer uno Zuppano ovvero Meriga, & quello sarà eletto per la mazor parte remagna fermo per un anno solamente, & dopoi sarà eletto debbia vegnir con uno, ovvero doi delli vicini di detta villa presentarse alla Magnificenza de M. Podestà, & Zudesi, & li per lo Cancelliero de ditto M. lo Podestà gli sia dato sagramento di esercitare il suo officio secondo la sua coscienza, & secondo la continenza delli capitoli infrascritti, & subito zurado, detto Cancelliero debba notar la presentazione di quello in li atti de M. lo Podestà, per la qual nota haver debbia doi soldi.

18.^o El sia obbligado ditto Meriga mantegnir le rason delli habitanti in detta villa a tutto suo potere, & saper a comune spese delli habitanti in quella, quando per la mazor parte di quelli li sarà commesso.

19.^o Sia obbligado ditto Meriga ogni volta le fesse cusion in ditta villa subito vignir a Pirano, e dar notizia de tal delitto, & manifestar li delinquenti al Reziamento che al tempo sarà, sotto pena de lire diese, s'el non sarà sangue, ed essendo effusion de sangue lire 25 per cadauna volta contrafacesse, & tal condannason vegna in comun de Piran, della qual pena l'accusator abbia il terzo, contrafacendo el Meriga.

20.^o El sia lecito al ditto Meriga convocar tutti gli abitanti in ditta villa, & far tra loro ogni provision a utilità & beneficio universal degli abitanti in quella, dummodo non sia contrafatto ad alcun delli soprascritti, ovvero infrascritti capitoli in parte, ne in tutto, ne contra l'onor dell' Illustrissima Signoria nostra, ne del Reziamento de Piran, & del nostro comun, & se contrafacesse in alcuna delle parti predette, tal provision no tegna, & per il consegio de Piran non sia confermada, nel quale non possino esser manco de consiglieri 63, et presa per le doi parti di quelli.

21.^o Che el sia lecito alli abitanti in quella villa tra loro elezzer doi, ovver tre zuradi, i quali abbiano a guardar tutto il territorio a loro consignado per ditta villa, & accusar tutti quelli andaranno pascolar sul ditto territorio contra la loro volontà & licentia, ovvero dalla mazor parte de loro, le qual accuse debbano essere date in nota dalli predetti zuradi al nostro cancellier de comun. Se li saranno anemali grossi paghi soldi diese per testa, & li anemali menudi soldi 4 per testa, & per danni de formento, altre biave, ovver mesture, & legumi, paghi la pena, e mandi il danno al patron per quella fatta stima, & se faranno accuse d'uomini, ovver donne, paghi

lire 3 per cadauno, e mandi il danno al patron, ut supra. — Delle qual pene la mità sia dell'accusador, & l'altra del nostro comun. Et cadauni de ditti zuradi siano creduti senza testimonj.

22.^o Che dappoi eletti ditti zuradi debbano per lo Meriga esser rappresentati al cancellier de M. lo Podestà & per lui che sia dado sacramento d'esercitar il suo officio secondo la sua coscienza, & poi notar quelli in li atti del rettor, per la qual nota abbia detto cancellier soldo 1 per cadauno & quelli non saranno notadi non siano cretti senza testimonj.

23.^o Se alcuno vorrà far comandar alcuno delli habitanti in detta villa, debbi andar là dal cancellier de M. lo Podestà, & farsi far uno bollettino, il qual se drizi al Meriga ovvero Zuppano de ditta villa, digando, ch'el debba comandar al tal, che a requisition de tal persona compare dinanzi M. lo Podestà tal di, & quello bollar de S. Marco. Et aver debbia il Cancellier soldo uno per ogni bollettino, & non più, acciò non segua mazor spesa de commandador alli poveri abitanti in quella.

24.^o & ultimo. Se alcuno de quelli, che al presente abita suso el destretto de Piran, volesse andar star in ditta villa, non s'intendi alcun de ditti esser esenti per anni diese, come quelli, che non abitavano in Piran, ne in suo destretto, che andassero ad abitar in ditta villa, da alcuna angaria, ma siano ditti cittadini, ovver abitadori, & destrettuali obbligadi, come sono al presente, a tutte angarie, & oltre de questo siano obbligadi pagar la decima de tutto quello raccogliessero de anno in anno, come nel capitolo de pagar le decime si contiene.

Die 10 Decembris 1476.

Supra scripta capitula lecta & publicata fuerunt ad maius Consilium, & capta per ballotas sexaginta unam de sic, & de non una, duo non sinceras.

1477 adi 14 Settembre ».

(sarà continuato)

L' Osservatore triestino.

L' Osservatore triestino, il primo foglio periodico che comparisse in Trieste, e che tuttora continua, uscì per la prima volta col suo numero I in data del 3 luglio 1784; e conta così una durata ed anzianità di quasi 63 anni.

La sua fondazione è dovuta alla stamperia governiale di Giacomo Tommasini, che lo pubblicò nell'origine; ed ebbe a principal promotore e compilatore permanente il signor Giuseppe de Colletti, il quale divenuto bentosto proprietario di stamperia in Trieste, oltre l'aver fornite diverse edizioni di libri, sostenne l'impresa dei lavori tipografici dell'eccelso Governo e suoi dipendenti dicasteri, fino alla sua morte, seguita nel 1815.

È fu pure il Colletti il benemerito al quale si deve lo stabilimento in Trieste nel 1793 della pubblica biblioteca, renduta civica, per dono della Società arcadica romano-sonziaca alla città di Trieste; e della quale fu egli il bibliotecario, ricevendo ancora la distinzione Sovrana della media medaglia d'oro d'onore, ed il titolo di segretario magistratuale.

Pertanto la prima comparsa dell'*Osservatore triestino* era preceduta dall'annuncio che qui riportiamo:

« Desiderandosi da molte persone dedite alla letteratura ed al commercio in questa città e fuori, un foglio in lingua italiana che contenga le notizie più rimarchevoli riguardo alla legislazione, al commercio ed alla letteratura; da questa ces. reg. Stamperia dell' eccelso Governo presso Giacomo Tommasini stampatore privilegiato da S. M. I. R. Ap. sortirne potrebbe settimanalmente uno colle migliori notizie che circa i suddetti tre punti, parte dalle piazze di commercio, e de' gabinetti letterari d' altre nazioni, parte da' felicissimi stati del nostro AUGUSTO SOVRANO, acquistar si potrebbero.

« Ma perchè gl'impegni col Pubblico, come di maggior peso degli altri, richieggono un esame più scrupoloso ed un fondamento più solido pria di essere abbracciati, è necessario per ciò che i desiderosi di questo foglio, a fine d'assicurarne l'incominciamento e la continuazione, si compiacciano di dare o di far pervenire alla predetta stamperia in questa città nuova di Trieste al N. 646 il loro nome fra lo spazio di un mese dalla data del presente; mentre formandosi da detti nomi un sufficiente numero di prenumeranti dalle cui contribuzioni supplir si possa alle spese che vi occorrono, si promette, che nel primo Sabato del venturo mese di luglio si darà principio a distribuire a ciascheduno di essi la stampa.

« Questo foglio verrà intitolato: *L'Osservatore triestino* e conterrà notizie di *Politica, Legislazione, Commercio e Letteratura*, le quali si collocheranno sotto la rubrica loro corrispondente.

« Si parlerà degli ordini più importanti della sovrana corte austriaca, e delle altre; si darà ragguaglio del commercio, tanto di questo Porto-franco di Trieste, che de' principali d'Europa; si darà un saggio delle opere scientifiche e letterarie più rimarchevoli che andranno sortendo ne' domini imperiali ed altrove; e s'indicheranno le scoperte ed esperienze astronomiche, fisiche ed agrarie che meriteranno l'attenzione del Pubblico.

« Ciaschedun numero conterrà un foglio di stampa in 4to., sortirà dal torchio ogni sabato, e sarà dispensato *in loco* per annue lire ventitre (fni. 4. 22), da pagarsene la rata anticipatamente, ogni sei mesi.

« Agli esteri dimoranti ne' paesi ereditari di S. M. Imperiale, e nel dominio veneto, verrà puntualmente spedito alle medesime condizioni, coll'aggiunta di annue lire undeci per le spese della posta, le quali verranno discretamente accresciute, a proporzione della distanza del luogo per quelli, che abitando in domini più lontani ne richiedessero la spedizione.

« Da quelli che ricercheranno farvi inserire qualche capitolo, si esigeranno lire due per dieci righe di stampa, lire tre da undici righe sino a venti, e così in proporzione purchè non venga a sorpassarsi il numero di righe 40; giacchè allora il pagamento verrà col ragguaglio corrispondente alla materia da inserirsi, particolarmente convenuto.

« Dandosi principio alla stampa di questo foglio, restano pregati i signori prenumeranti a pagare od a spedire la rata del primo semestre al tempo in cui consegnato o spedito ne verrà loro il primo numero.

« Ai signori Goriziani che si compiaceranno prenumerarsi, verrà data in ciascheduna domenica la stampa del numero settimanale nella stamperia dell' eccelso Governo in Gorizia, senza spesa alcuna di posta o di trasporto.

« Siccome dal ces. reg. ufficio della Posta in Trieste saranno fatti pervenire agli altri uffici di posta i numeri settimanali del predetto foglio di notizie; così gli amatori forestieri del medesimo, si compiaceranno di rivolgersi agli uffici di posta del luogo di loro rispettiva dimora, ove, verso il pagamento anticipato, di sopra espresso, da farsi al tempo della consegna del primo numero, riceveranno puntualmente i susseguenti.

« Trieste, il di 15 maggio 1784 ».

A questo annuncio si aggiunse in calce ai primi numeri: « Le notizie interessanti e che sono compatibili col sistema di questo foglio, verranno ricevute ed inserite gratis ».

Su questa base, s'avviò infatti l'*Osservatore triestino*, regolarmente; e s'andò anzi a grado a grado aumentando, secondo lo sviluppo dell'epoca e le facilità della stampa.

Così per esempio fin nel 1786 vi si trovano aggiunti dei foglietti con *Notizie di mare* assai interessanti.

Col terzo numero del gennaio 1786 cessa l'indicazione della tipografia editrice di Giacomo Tommasini, e vi rimane soltanto quella di: Cesarea regia privilegiata stamperia dell' eccelso Governo. Sembra quindi che allora la tipografia e la redazione si concentrassero definitivamente nel Colletti.

Dal principio del 1787 l'*Osservatore triestino* uscì due volte per settimana; cioè la domenica coll'*Osservatore triestino* propriamente detto; ed il giovedì con le *Notizie di mare* sempre più ampliate. Il prezzo fu fissato a ragione di 8 fiorini annui per gli abitanti di Trieste; e di fni. 12 per gli esteri, franchi di posta.

Nel 1788 venne pubblicandosi 4 volte per settimana, però senza aumento di prezzo; ed in seguito ordinariamente ancora due volte per settimana, e straordinariamente, secondo l'importanza delle notizie; tal che di frequente si davano 5 a 6 fogli di stampa per settimana.

Le appendici con inserzioni governative, giudiziarie ed altre, s'andavano pure estendendo.

In sostanza le effettive pubblicazioni con le appendici unite erano 2 per settimana; ed ogni annata formava 2 volumi in 4to. piccolo, che d'anno in anno appaiono di mole più grossa.

Nel 1805, all'epoca della prima invasione francese, il N. 92 del 18 novembre uscì col titolo di *Gazzetta di Trieste, dalla stamperia del magistrato*; e così proseguì fino al N. 5 del 1806, in data 17 gennaio, in cui ripiglia lo stemma imperiale austriaco, il titolo di *Osservatore triestino* e l'indicazione della *privilegiata stamperia governiale*; dal N. 18 del 3 marzo anno m. quella di *imperiale e ces. reg. stamperia dell' eccelso governo ec. ec.*, e dal N. 67, del 22 agosto, nell'anno stesso 1806: *dall' i. r. privilegiata stamperia dell' eccelso Governo ec.*

Nel 1809, alla seconda occupazione francese, col N. 39 del 19 maggio, l'*Osservatore triestino* si cangia di nuovo in *Gazzetta di Trieste, dalla privilegiata stamperia del magistrato*, per ricomparire ancora come *Os-*

servatore triestino nel susseguente N. 49 del 19 giugno; prendere lo stemma imperiale di Francia col N. 82 del 13 ottobre; e l'indicazione dalla *imperiale pubblica tipografia* col N. 97 dell' 11 dicembre dello stesso anno 1809.

Questa data e questo stemma cessano coi numeri 60 e 61 del 30 luglio e 3 agosto 1810; ed il foglio esce allora dalla *tipografia municipale*; e dal N. 74 del 14 settembre 1811: dalla tipografia dell' *Intendenza dell'Istria*.

Dal 13 settembre fino al 14 ottobre del 1813, nei trambusti del ritirarsi de' Francesi l' *Osservatore triestino* si tacque; non contando così che un mese di silenzio, nella sua lunga esistenza; e perciò da considerarsi senza effettiva interruzione.

Il 14 ottobre 1813 l' *Osservatore triestino*, con la benefica ristaurazione Austriaca, ne ripiglia l'insegna, ed apre una nuova epoca col N. I dall' *i. r. privilegiata tipografia governiale*.

Al principio del 1815, morì, come si accennò più sopra, il de Colletti, che così sostenne per circa 32 anni tanto l'impresa dei lavori tipografici governativi di cui aveva goduto il privilegio, quanto la stampa e compilazione dell' *Osservatore triestino*, da lui creato, od assunto fin dai primordi.

Con la sua morte fu aperto l'adito alla concorrenza per l'appalto della stampa governativa, cui va annesso l' *Osservatore triestino*, qual gazzetta provinciale, per gli atti ufficiali, e ne derivarono le seguenti fasi.

Con la seconda metà del 1815 sottentrò al Colletti l'impresa del tipografo Gasparo Weis; che la conservò fino alla sua morte, nel dicembre del 1824; ed assunta poscia da suo figlio Michele fino a tutto maggio 1825.

Fu in quest'intervallo che l' *Osservatore triestino* col principio del 1819 prese il formato in foglio, in due colonne, e si pubblicò tre volte per settimana al prezzo di f. 17 annui per Trieste; e per la posta franco fino ai confini dell'impero f. 18, come sussiste anche adesso.

Ne fu dapprima compilatore Girolamo conte Agapito, fino al termine del 1820; sottentrando L. V. Saraval per il primo semestre del 1821; e poscia Antonio Vielli nel secondo semestre di quell'anno, e continuando per tutta l'impresa Weis fino all' 1 giugno 1825.

Passò allora l'arrenda al tipografo Giovanni Marenigh, ed ebbe Pier Antonio Ceruti a compilatore.

Coll' 1 giugno 1826 ritornò l'appalto al tipografo Michele Weis, e la compilazione rimasta ancor al Ceruti fino alla metà di luglio 1827; in cui gli fu sostituito G. Brosovich.

Al cessar del quale col 18 di ottobre dell'anno medesimo appariscono compilatori ostensibili i tipografi che assunsero successivamente l'impresa.

Restò questa al Weis fino a tutto maggio 1834; ripassò allora al Marenigh fino all' 1 giugno 1837, in cui ritornò ancora al Weis.

In quest'intervallo l' *Osservatore triestino* si era sempre più ampliato; e parecchi avevano preso parte attiva nella sua redazione.

Già gli annunzi comparivano da vario tempo in tre colonne.

Ma fu nel giugno 1837 che il formato divenne quello d'un foglio più grande, e che anche la parte politica a-

dottò la suddivisione in 3 colonne e gli annunzi in 3 ed in 4.

Finalmente dal Weis passò l' *Osservatore triestino* coll' 1 giugno 1843 ad I. Papsch, o alla nuova tipografia del Lloyd austriaco, ove attualmente si redige e si pubblica.

Scorgesi in conseguenza che l' *Osservatore triestino* ebbe finora 3 periodi: 1.^o Di origine, o del Colletti dal 1784 al 1815; cioè 32 anni; 2.^o Di ampliamento, o di diversi, dal 1815 al 1843; cioè 28 anni; 3.^o Di ulteriore progresso, o del Lloyd austriaco dal 1843 al 1846; cioè 3 anni, e continuazione.

Nè sarà certo inutile l'aver raccolto qui questi dati, perchè in un tempo in cui appena si cura ciò che vien fatto oggi, per dimenticarlo domani, come antiquato, si tenga memoria e gratitudine di ciò che in addietro fu operato, per preparare da lunge il progresso, di cui, come di ogni cosa, importa sempre risalire ai principj per valutarlo.

Di più crediamo di poter asserire che l' *Osservatore triestino* fin anche ne' suoi primi incunaboli contiene idee, fatti, e ragionamenti che sovente si erodono nuovi; e che lo caratterizza un fondo di buon senso, e di viste pratiche assai pregevoli, delle quali più tardi le circostanze svilupparono le applicazioni.

La raccolta completa di questo foglio, che si conserva in questa Biblioteca pubblica, civica, con la quale può dirsi nata, mediante il summentovato Colletti, forma 127 volumi, dal 1784 a tutto il 1845, e si prosegue.

In essa trovansi gli elementi della storia, delle vicende sociali e politiche, e delle oscillazioni di Trieste, e del suo commercio in particolare; e possono su questi costruirsi le induzioni le più sicure sulle cause che agirono fra noi in passato, e su quelle che giovar possono al prosperamento per l'avvenire.

Ivi radunansi numerosi atti pubblici, e privati, documenti e titoli, che spesso suppliscono al difetto di archivi nella farraggine di agitamenti che avvolse le mutazioni degli stati e delle famiglie in quest'ultimo mezzo secolo.

Ed in fatti tratto tratto si accorre a consultare nella civica Biblioteca questa collezione, tanto più preziosa quanto che ignoriamo in quale altro luogo la si conservi completa. (art. com.)

Pensieri e voti di un Istriano.

*Forse è la patria amar de' biasmi suoi
Tesserle encomio, e mai non farla accorta
Delle nubi che intorno il sol ne oscura?*
N. G. Dalla Riva.

« Il sopravanzo datelo

Ai poverelli » disse

Colui che agli astri l'orbita

Col dito suo prescrisse,

Che diede suono all'aere,

Luce e calore al sol.

Chi al cenno dell'Altissimo

Resisterà? crudele!

Chi niegherà al famelico

Un pane? alle querele

Chi sarà sordo e ai gemiti
 D'un che si strugge in duol?
 « Nessun tra noi » rispondemi
 Voce concorde; — il credo:
 Pur gli accatton sui trivi
 E per le piazze io vedo
 Ambo le man protendere
 A chi passando va;
 Pur oziosa, indocile,
 Bestemmiatrice, immonda
 Veggo una ragazzaglia
 Che ville e borghi inonda —
 E il mal costume innestasi
 D'una in un'altra età;
 Pur qui zimbèl spettacolo
 Sovente è al popolame
 Il sordo-muto, il fatuo,
 Cosa a ridirsi infame!
 Pur... — ma sul resto stendasi
 Denso ed oscuro un vel.
 Aspro è il mio dir; ma illudere
 Non io vi voglio: il canto
 Altri sollevi a molcere
 L'orecchio vostro; è santo
 Di vate a me l'ufficio,
 È una mission del Ciel.
 L' oppor che pochi e miseri
 Voi siete è debil scusa:
 Di sabbia un grano, un obolo
 Chi non può dar? Dischiusa
 La via del buon esempio
 Quando ed a chi non è?...
 Giro lo sguardo e popoli,
 Di carità infiammati,
 Veggo inalzare ovunque
 Presepi ove coi nati
 Le madri loro accolgonsi,
 E asili ove alla fè,
 Alla speranza educansi
 E a carità gl' infanti,
 Ove a buon fine addrizzansi
 I garzoncelli erranti,
 E nei lor petti istillansi
 Virtù, sapienza, amor.
 Qui veggo aprir ricoveri
 Ove riposa, stanco
 D'anni e fatiche, il veglio
 Lo svingorito fianco,
 E chiude i giorni placido
 Nel bacio del Signor.
 Là riscaldate schiudersi
 Veggo e capaci sale
 Ove i tapini adunansi
 Nella stagion iemale:
 Quanti quell' aure tiepide
 Quanti meschin salvò!
 Ed ecco altrove fervere
 Ardita opra gigante,
 Che, dal più dotto artefice

All' umile bracciante,
 A mille e mille facili
 Lucri ed onor fruttò.
 Oh! in quante guise il genio
 Dell' uom si manifesta!
 Oh! in quanti modi provida
 Beneficenza appresta
 Soccorso alle miserie,
 Conforto alle afflizion!
 Deh! mentre ovunque accendesi
 D' affetti generosi
 Nobile gara, Istriaci,
 Non siate neghittosi:
 È tempo omai di correre
 Cogli altri al paragon.
 Alle impudiche Veneri
 Le offerte ree scemate;
 Le vostre cene e i prandi
 Sien più frugali; siate
 A ingrati eredi prodighi
 Men di mal compri aver;
 E avrete onde soccorrere
 Il vegliardo cadente,
 Il fanciullin, la vedova,
 L' infermo e l' indigente,
 La traviata e l' orfano,
 « Il noto e lo stranier ».
 Oh! Caritate, oh! amabile
 Diva che in ciel reina
 Sul trono dell' Altissimo
 Assisa stai, deh! inchina
 Rivolgi deh! sull' Istria
 Lo sguardo tuo divin;
 È sua virtude penetri
 Nell' anima, nel cuore
 D' ogn' istriano, e susciti
 Un fremito d' amore
 In tutti i petti, a imagine
 Del raggio mattutin,
 Che, stenebrando l' aere,
 Risveglia l' assopita
 Natura, e chiama ogni essere
 Quasi a novella vita!.... —
 Oh! sì, d' amore un palpito
 Tutti ci unisca, e allor
 Facile fia le tenebre
 Fugar dell' ignoranza,
 Ed ispirare al popolo
 Alta di sè fidanza,
 E prodigare al povero
 Educazion, lavor.
 Chè la indigenza e l' ozio
 E l' ignoranza pronò
 Fanno ai delitti l' animo,
 E causa furo e sono
 D' ogni gran male, e origine
 Sempre di mal peggior.

Istria, 26 marzo 1846.

A. L. M.